PATTO DI INTEGRITA'

(*Procedura aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016*)

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DEL LABORATORIO DI ANALISI (LIS) E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" E DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

Numero Gara SIMOG: 7948432

PATTO DI INTEGRITÀ
DEL DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA NEL SETTORE DEI PUBBLICI APPALTI

Premesso che:

- la Regione Basilicata con una normativa ad hoc contenuta nell'art. 32 della LR 18 del 8/8/2013 s.m.i. rubricato :"*Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata*" ha previsto la istituzione di un apposito Dipartimento con funzione di:
  a) Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, degli enti del SSR, degli enti strumentali della Regione, delle società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché dei consorzi di bonifica e dei consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata, e
  b) Centrale di Committenza degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale;
  c) Soggetto aggregatore della Regione Basilicata, giusta il combinato disposto del comma 3 del medesimo art. 10 della L.R. 26/2014 e del comma 5 dell'art. 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89;
- i soggetti operanti nel territorio regionale diversi dai precedenti hanno la facoltà di aderire alla SUA RB previa sottoscrizione di apposita convenzione;
- il Consiglio dell'ANAC con deliberazione del 23 luglio 2015 ha iscritto nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex art. 9 D.L. 66/2014, per la Regione Basilicata, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata;
- il Dip.to SUA –RB, nelle sue articolazioni, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell'art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell'art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5, procede per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, dei servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria e in funzione di Soggetto Aggregatore per l'approvvigionamento dei beni e servizi di cui alle categorie merceologiche individuate con DPCM emanato ai sensi del 3° co. dell'art. 9 del DL. 66/20104 convertito, con modificazioni, nella L. 89/2014 nei limiti di competenza ivi previsti;
- con D.G.R. n. 1051 del 06/10/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 41 del 16/10/2017 è stato adottato lo schema "Patto di integrità del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata in materia di pubblici appalti", con avvio di una fase di consultazione on-line prodromica alla successiva approvazione del medesimo "Patto";
- che la fase di consultazione on-line delle organizzazioni datoriali di categoria della Regione Basilicata, iniziata il giorno 16/10/2017 ovverosia quella della pubblicazione della D.G.R. 1051/2017 sul seguente link http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=2976768, si è conclusa il successivo 06/11/2017 senza la presentazione di alcuna osservazione;

Ciò premesso, e considerato che,

- *la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" la quale in maniera innovativa contiene norme per prevenire la corruzione ed inasprire le sanzioni, penali patrimoniali ed amministrative, per la tenuta da parte di funzionari, di operatori economici o altri attori di comportamenti corruttivi nella pa, i quali si frappongono allo sviluppo del Paese e*

vanificano gli interventi di politica economica;

- *all'art. 1 comma 17 , la medesima legge per elevare la cornice di sicurezza delle procedure di gara e dei contratti pubblici, e quindi al fine di prevenire la corruttela ha incentivato la adozione e la diffusione di strumenti di carattere pattizio quali i protocolli di legalità o patti d'integrità facultando le stazioni appaltanti " a prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»*, positivizzando l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera i patti di legalità/integrità alla stregua di un contratto sottoscritto tra le parti, nello specifico p.a. e operatori economici accettato da questi ultimi in occasione della partecipazione alla procedura per l'affidamento di un contratto pubblico e della sua sottoscrizione, valevole sino alla completa della esecuzione degli obblighi contrattuali; il contenuto del p.i. prescrive di tenere un comportamento finalizzato a prevenire ipotesi corruttive nonché a garantire la sicurezza e la regolarità dei luoghi di lavoro, con la previsione delle sanzioni per le violazioni, ed al contempo a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale dipendente dell'o.e. impiegato nelle varie fasi nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nell'esecuzione del relativo contratto assegnato;

- le previsioni normative di riferimento consentono alle stazioni appaltanti di prevedere nel p.i. una serie di comminatorie si sanzioni graduate dall'esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata sottoscrizione/accettazione del patto, all'annullamento/revoca dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie (escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC), e, infine, alla risoluzione del contratto ex art. 1456 cc eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione delle clausole pattuite, ed al divieto di partecipazione a tutte le procedure di affidamento per un periodo predeterminato;

- con il patto di integrità viene sugellata la reciproca e formale obbligazione tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti a tutte le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, in modo da non recarsi alcun danno, e dell'anticorruzione, espressione di un comune impegno tendente ad assicurare la legalità, imparzialità e la trasparenza ed in particolare a quell'onere di peculiare diligenza e/o buona fede che incombe sul concorrente, e che può ricondursi, in generale, al canone comportamentale di cui agli artt. 1337, art. 1338 e 1440 cod. civ. nella tenuta di gara e successivamente nella stipulazione del contratto pubblico, e nell'esecuzione di un contratto in modo da prevenire, controllare e contrastare il più possibile comportamenti illegali ed illeciti e tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori;

- di improntare i comportamenti da tenere nelle diverse fasi della partecipazione alla gara, della aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto ed esecuzione dello stesso ai principi ed alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recan-

te Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14, e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, che all'art. 1, co. 2 richiama, integra e specifica l'applicazione del DPR 62/2013 ss. mm. e ii ai dipendenti regionali della giunta e gli ulteriori soggetti indicati nella previsione medesima i cui comportamenti, tra l'altro, vengono individuati in particolare negli artt. 8 e 14;

- è legittima la previsione del bando che richieda l'accettazione dei protocolli di legalità / patti di integrità , da parte dei partecipanti quale condizione il cui inadempimento comporta la possibile esclusione *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti"* (AVCP, determinazione n. 4/2012), ed altre sanzioni, mediante l'accettazione del P.I. i sottoscrittori assumono l'impegno a rispettare precetti e comportamenti già indicati dal legislatore in parte già doverosi, in violazione dei quali sia la legislazione sia il PI riconducono sanzioni di carattere patrimoniale e non;

- per i protocolli di "*nuova generazione*" è prevista la possibilità di introdurre la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c., connessa ad alcune tipologie di reati, secondo lo schema-tipo di cui all'allegato C delle "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG ed enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" (cfr. protocollo A.N.AC. - Ministero dell'interno del 15 luglio 2014).;

- la legge n. 190/2012 e s.m.i. ha introdotto un nuovo comma (comma 16 ter) nell'ambito dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma, e contro il quale intervenire, è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare, a proprio fine, la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. [1]

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017-2019 della Giunta regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 14 febbraio 2017, prevede come misure anticorruttive il Patto di Integrità e l'attuazione del comma 16 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 ss. mm. e ii. (*cd. divieto di pantouflage o revolving door*).

[1] Al fine attuare il divieto di che trattasi, giusta quanto all'uopo programmato dal P.T.P.C.T. 2015 – 2017, è stata adottata una circolare sull'argomento (Circolare n. 4/2015 del R.P.C.), trasmessa poi a tutte le Direzioni Generali al fine di esplicitare quelli che sono gli obblighi derivanti dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

L'approvazione del presente Patto di Integrità manifesta la volontà della Regione Basilicata di:

> contrastare, nel settore dei contratti pubblici, con una misura preventiva di natura pattizia pratiche corruttive e/o concussive e tentativi di infiltrazione della criminalità, nonché di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori ;

> disporre che il Patto di integrità si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, c. 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità ovvero di esclusione nelle medesime procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, o di annullamento/revoca dell'aggiudicazione, di risoluzione del contratto e di escussione della polizza;

> stabilire di tenere comportamenti improntati a buona fede diligenza correttezza e rispetto della trasparenza e concorrenza nelle fasi della procedura ad evidenza pubblica, nella sottoscrizione del contratto e nella esecuzione del contratto

Il Patto di integrità è costituito dai seguenti articoli:

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 - Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della Regione Basilicata - Stazione Unica Appaltante

Articolo 4 - Obblighi dell'aggiudicatario nel caso dell'art. 2 co. 2.1

Articolo 5- Obblighi della Regione Basilicata - Stazione Unica Appaltante

Articolo 6 - Violazione del Patto di Integrità e comminatorie di sanzioni

Articolo 7 - Efficacia del Patto di Integrità

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Patto di Integrità in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici svolte dal Dip.to SUA-RB della Regione Basilicata testimonia la volontà di dare un segnale di cambiamento sinergico

condiviso tra la Regione Basilicata e gli operatori economici che partecipano alle gare e stipulano i contratti pubblici di lavori servizi e forniture per combattere la corruzione, che in quanto tale altera l'integrità del sistema della cosa pubblica, impoverisce il paese privandolo di risorse, opportunità e prospettive.

2. Il Patto di Integrità costituisce un nuovo strumento della strategia della lotta alla corruzione, parallelo alla repressione penale ed ad altre forme di prevenzione, attraverso il quale si previene ed si elimina la tenuta dei comportamenti corruttivi con la finalità di ripristinare e rafforzare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione, di presentare la p.a. come attrice dell'azione di contrasto alla corruzione attraverso il monitoraggio dei propri procedimenti e la repressione dei comportamenti violativi dei precetti anticorruttivi dalla stessa posti.

3. Il Patto di Integrità stabilisce inoltre che ogni attore della procedura ad evidenza pubblica si comporta secondo buona fede correttezza e diligenza a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Patto o dagli atti di gara.

Articolo **2**

Definizioni e ambito di applicazione

1. *DEFINIZIONI:*

- Stazione Unica Appaltante si individua il Dip.to SUA-RB Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
- Ente obbligato (o aderente) ad avvalersi della SUA-RB per gli approvvigionamenti di lavori, beni servizi e forniture o Committente è la p.a. per la quale viene svolta la gara e che sottoscrive il contratto,
- Operatore economico è il soggetto che partecipa alla gara,
- Aggiudicatario è l'o.e. che si è aggiudicato la gara,
- Patto di Integrità è il Patto di Integrità e le sue ss. mm. e ii. - successive modifiche ed integrazioni
- Per ogni ulteriore definizione valgono quelle contenute nell'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii..

2.AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti ai quali devono uniformarsi gli operatori economici (ma anche altri soggetti legati all'imprenditore ad es: ausiliari consulenti collaboratori) e richiama quelli che i dipendenti (ma anche altri soggetti legati alla pa ad es: ausiliari consulenti collaboratori) della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata SUA RB i quali sono tenuti ad osservare, in quanto destinatari, i Codici etici nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.

L'ambito di applicazione del presente P.I. è diverso a seconda che la Stazione Unica Appaltante espleti la gara :

2.1 per conto degli uffici del Dip.to Giunta, trova applicazione sino alla completa esecuzione del contratto di appalto;

2.2 per conto degli altri committenti, le prescrizioni del P.I. sono efficaci solo per le fasi della procedura di gara dall'avvio alla aggiudicazione, e, ricorrendone l'ipotesi, alla conclusione dell'Accordo quadro o convenzione ex art. 26 L 488/99 ss. mm. e ii..[2]

3 Il presente Patto di Integrità è da considerarsi in maniera inequivoca allegato alla documentazione di gara costituendone parte integrante e sostanziale.

4 Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione del1a Stazione Unica Appaltante da una parte e gli operatori economici, come definiti dall'art. 3 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", dall'altra ad assumere condotte conformi ai principi ed alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14.

5 L'espressa accettazione dello stesso da parte dell'o.e. costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara di competenza del Dip.to SUA RB. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, la produzione insieme alla documentazione di gara di una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Unica Appaltante

l. Con l'accettazione del presente Patto di Integrità l'o.e.:

nell'ipotesi di cui al precedente art. 2, co. 2.1 si obbliga nelle diverse fasi della partecipazione alla gara, della aggiudicazione, ad osservare il presente Patto di Integrità assumendo condotte conformi ai principi ed alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione

[2] Per le fasi successive (conclusione del contratto ed esecuzione) trova applicazione, se esistente, il Patto di Integrità adottato dall'ente committente, in tal caso agli atti di gara viene allegata apposita dichiarazione di accettazione.

Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14. La dichiarazione di accettazione viene assunta dall'o.e. nella consapevolezza che la violazione del presente patto viene censurata con le previsioni sanzionatorie contenute al successivo art. 6.

Diversamente nell'ipotesi di cui al precedente art. 2, co. 2. 2 si obbliga nelle diverse fasi della partecipazione alla gara e della aggiudicazione, e, ricorrendone l'ipotesi, della conclusione dell'Accordo quadro o convenzione ex art. 26 L 488/99 ss. mm. e ii. ad osservare il presente Patto di Integrità assumendo condotte conformi ai principi ed alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14. La dichiarazione di accettazione viene assunta nella consapevolezza che la violazione del presente patto viene censurata con le previsioni sanzionatorie contenute al successivo art. 6.

3.In particolare, senza escludere altre condotte inadempienti:

3.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

3.2 si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Unica Appaltante;

3.3 si obbliga a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati dalla Regione Basilicata, somme di denaro o altra utilità per sé e per terzi finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

3.4 si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante la perpetrazione o il tentativo di ogni illecito, di cui sia diretto o indiretto destinatario o testimone, posto in essere dai dipendenti della medesima Stazione/Regione o terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento ;

3.5 si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa (ad esempio di denaro o di altra utilità per se o per terzi) proveniente dai dipendenti della medesima Stazione o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o della conclusione dell'Accordo quadro o convenzione ex art. 26 L 488/99 nell'ipotesi ex art. 2, co. 2.2.

3.6 si impegna, altresì, a denunciare all'autorità giudiziaria ogni condotta o il tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale [*ad esempio richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc*] e a prestare fattiva collaborazione per consentire la punizione dei colpevoli;

4. L'operatore economico si obbliga, altresì, per i propri dipendenti e collaboratori consulenti ausiliari del cui operato risponde e si impegna a portare a conoscenza degli stessi, anche tramite le rappresentanze sindacali, il presente Patto di Integrità e ss. mm. e ii.. Si impegna a rendere noti alla Stazione Appaltante **e** all'ente committente i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti che si siano resi colpevoli dei comportamenti violativi del presente Patto di Integrità e laddove siano enti forniti di personalità giuridica o abbiano la forma di società o associazioni, anche prive di personalità giuridica, sono tenuti alla comunicazione alla Stazione appaltante e all'ente committente oltre che della adozione dei provvedimenti nei confronti dei colpevoli, anche alla intervenuta sottoposizione degli stessi enti alle misure di cui all'art. 7 del D. Lgs. 231/2001 ss. mm. e ii..

5. L'operatore economico ai sensi e per gli effetti dell' art 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss. mm e ii. (*cd. divieto di pantouflage o revolving doors*) si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ed a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della p.a. che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti ss. mm. e ii) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati da dalla Stazione Unica Appaltante l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi.

6. L'operatore economico è consapevole che i contratti eventualmente conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss. mm e ii. sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 4

Obblighi dell'aggiudicatario nel caso dell'art. 2 co. 2.1

1. Nel caso di cui all' art. 2 co. 2.1 l'aggiudicatario si obbliga anche nelle fasi della conclusione del contratto e sino alla sua esecuzione, ad osservare il presente Patto di Integrità assumendo condotte conformi ai principi ed alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento dei

dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14. La dichiarazione di accettazione viene assunta dall'o.e. nella consapevolezza che la violazione del presente patto viene censurata con le previsioni sanzionatorie contenute al successivo art. 6

2. L'aggiudicatario si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio della Regione Basilicata anche per i sub affidamenti relativi alle categorie di cui al c. 53, dell'art. 1, della Legge 190/2012 ss. mm. e ii. e precisamente:

   a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
   b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti per conto di terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

3. Successivamente alla sottoscrizione del contratto, gli obblighi di cui ai precedenti numeri si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti. L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere il contratto al competente ufficio della Regione Basilicata entro 10 gg dalla sottoscrizione a pena dell'incameramento della cauzione definitiva.

4.[3] I1 contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al competente ufficio della Regione Basilicata e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta

[3] Previsione conforme Allegato C del delle "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG ed enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" (cfr. protocollo A.N.AC. - Ministero dell'interno del 15 luglio 2014)

nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

Articolo 5

Obblighi della Regione Basilicata/Stazione Unica Appaltante

1. La Regione Basilicata si obbliga:

1.1 **nell'ipotesi di cui al precedente art. 2, co. 2.1** nelle diverse fasi della partecipazione alla gara, della aggiudicazione, della sottoscrizione del contratto ed esecuzione dello stesso a che i propri dipendenti collaboratori o consulenti, titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche ad osservare il presente Patto di Integrità assumendo condotte conformi ai principi ed alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14;

1.2 **diversamente nell'ipotesi di cui al precedente art. 2 ,co. 2. 2** si obbliga nelle diverse fasi della partecipazione alla gara, della aggiudicazione e, ricorrendone l'ipotesi, della conclusione dell'Accordo quadro o convenzione ex art. 26 L 488/99 ss. mm. e ii, a che i propri dipendenti collaboratori o consulenti, titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche ad osservare il presente Patto di Integrità assumendo condotte conformi ai principi ed alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14.

2 .Il competente Ufficio della Regione Basilicata provvede a rendere noti i provvedimenti assunti nei confronti dei soggetti ex art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della giunta regionale ex DGR 953/2014 che si siano resi colpevoli delle violazioni di cui al presente Patto di Integrità.

3.Ai sensi dell'art 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss. mm e ii. il competente Ufficio della Regione Basilicata procede a rendere note le cessazioni dal servizio dei dipendenti della Regione Basilicata che abbiano svolto funzioni afferenti alla conclusione di contratti pubblici.

Articolo 6

Violazione del Patto di Integrità e comminatorie di sanzioni

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. La Regione Basilicata adotta il provvedimento amministrativo applicativo della sanzione irrogata ai sensi del presente P.I. se la violazione si è verificata nella fase della predisposizione dell'offerta, dello svolgimento della gara, e nel caso di cui al precedente art. 2 co. 2.1 anche della sottoscrizione del contratto e sino alla sua esecuzione.

3. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico o aggiudicatario di uno degli impegni assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, sono applicate le seguenti sanzioni:

- ✓ *l'esclusione dalla procedura* di affidamento con incameramento della cauzione provvisoria nel caso di mancata produzione unitamente agli atti di gara di apposita dichiarazione di sottoscrizione/accettazione del presente patto nonché per le violazioni al medesimo patto commesse ed accertate sino alla aggiudicazione;

- ✓ *nel caso di cui al precedente art. 2, co. 2.1 la revoca dell'aggiudicazione,* la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva.

  La regione Basilicata[4] procede ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti indicati alla lett. b) del co. 1 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii.

  L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Regione Basilicata è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Regione Basilicata della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. I456c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che po-

[4] Previsione conforme Allegato C del delle "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG ed enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" (cfr. protocollo A.N.AC. - Ministero dell'interno del 15 luglio 2014)

trà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.

E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno se di ammontare superiore alla cauzione, provvisoria o definitiva.

4. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti-corruzione* ed alle altre competenti autorità.
5. Ulteriori sanzioni possono essere previste nel disciplinare di gara.

Articolo 7

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi produce i suoi effetti: a) fino alla completa esecuzione del contratto nel caso di cui al precedente art 2 co. 2.1 e, b) ricorrendone l'ipotesi, sino alla conclusione dell'Accordo quadro o convenzione ex art. 26 L 488/99 ss. mm. e ii. nella fattispecie di cui all'art. 2 co. 2.2.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra la Regione Basilicata/Stazione Unica Appaltante e gli operatori economici/ aggiudicatari è di competenza dell'autorità giudiziaria competente del foro di Potenza.

3. Costituiscono parte integrante del presente Patto di Integrità il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata ed il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14.

4. Il presente Patto di Integrità è rinvenibile al seguente link www http: //www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=2976768.

5. Si allega schema di dichiarazione di accettazione del Patto di integrità.

6. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Allegato al Patto di Integrità

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE PATTO DI INTEGRITA'
(*Procedura aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016*)

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DEL LABORATORIO DI ANALISI (LIS) E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" E DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

Numero Gara SIMOG: 7948432

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura del sistema informatizzato del laboratorio di analisi (LIS) e dei servizi di assistenza e manutenzione full risk dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" e dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

SIMOG – GARA N. 7948432

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ
(ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto_____Codice Fiscale _____, nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n._____ in qualità di_____

_____ della Ditta _____ con sede in_____ via/piazza _____ Partita I.V.A. n._____ tel._____fax_____ e-mail_____

PEC _____ .

Ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Visto l'art. 1, comma 17, Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DICHIARA

di aver preso visione del "Patto di Integrità", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 1347 del 11/12/2017 (allegato alla documentazione di gara ed, altresì, reperibile sul sito www.basilicatanet.it) , e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla partecipazione alla gara in oggetto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che gli amministratori, il personale, i consulenti ed i collaboratori impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara, sono a conoscenza del presente "Patto di integrità" e delle relative sanzioni previste.

Il Patto di integrità viene restituito firmato digitalmente.

_____,_____

IL DICHIARANTE

_____